

Id. 01620420917/UCI1/20231010

CONVENZIONE TRA
L'AGENZIA DELLE ENTRATE
E
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE OGIASTRA N.4

L'Agenzia delle Entrate (di seguito denominata "*Agenzia*" o, congiuntamente a AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE OGILIASTRA N.4, "*le Parti*"), con sede in Roma, via Giorgione n. 106 - Codice Fiscale 06363391001 - legalmente rappresentata dal VICEDIRETTORE CAPO DIVISIONE SERVIZI PAOLO SAVINI su delega del direttore dell'Agenzia

e

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE OGILIASTRA N.4 - (di seguito denominato "*ENTE*" o, congiuntamente all'*Agenzia*, "*le Parti*") con sede in VIA PISCINAS - 08045 LANUSEI (NU), Codice Fiscale 01620420917 - legalmente rappresentata dal DIRETTORE GENERALE ANDREA MARRAS

PREMESSO CHE

- a) L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con Provvedimento del 18 settembre 2008 e seguenti, ha prescritto all'*Agenzia* l'adozione di stringenti misure, sia tecnologiche che organizzative, per innalzare i livelli di sicurezza degli accessi alle informazioni contenute nell'Anagrafe Tributaria da parte degli enti esterni;
- b) tale prescrizione, di cui al precedente punto a), rende necessario stipulare una nuova convenzione che sostituisce ogni eventuale analogo accordo precedentemente assunto tra le *Parti*;
- c) le *Parti* intendono, con l'occasione, attivare un più complessivo rapporto di scambio delle informazioni contenute nei rispettivi archivi dotandosi di una struttura convenzionale in grado di adeguarsi dinamicamente ad ulteriori fabbisogni informativi, ove consentito dalla norma, ed alle evoluzioni tecnologiche e normative in materia di cooperazione informatica;
- d) le *Parti* hanno valutato la legittimità dello scambio di informazioni oggetto della presente convenzione sulla base della normativa vigente ed intendono sottoporre a verifica di legittimità ciascuna eventuale ulteriore richiesta di fabbisogno informativo dovesse rendersi necessaria nell'ambito del periodo di validità del presente atto.

CONVENUTO CHE

Nell'ambito del testo e degli allegati alla presente convenzione si intendono per:

- 1. "*Codice*": il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- 2. "*CAD*": il Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, a seguito della

delega al Governo contenuta all'articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Legge di semplificazione 2001), e successive modificazioni;

3. *"Convenzione"*: il presente atto convenzionale;
4. *"Responsabile della Convenzione"*: rappresentante giuridicamente preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento convenzionale;
5. *"Supervisore"*: soggetto, nominato in sede di stipula della *Convenzione*, giuridicamente preposto all'individuazione degli utilizzatori, delle abilitazioni e dei profili di accesso ai dati ad essi assegnati in relazione alle funzioni effettivamente svolte ed alla corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste in *Convenzione*;
6. *"Responsabile dello scambio dati"*: responsabile giuridicamente preposto alla gestione dell'invio e/o della ricezione dei dati tra le Parti, attraverso servizi di "fornitura massiva". Il *Responsabile dello scambio dati* può delegare ad altra persona, per ragioni operative, il trattamento dei dati rimanendo comunque responsabile delle operazioni delegate;
7. *"Infranet"*: i servizi di connettività che includono i servizi di trasporto e di interoperabilità di base consentendo la trasmissione di dati, immagini e fonia (voce), ovvero di documenti informatici, tra diverse Amministrazioni, in base a quanto definito nell'ambito del comma 1 lettera a) dell'Art. 12 del D.P.C.M. 1 aprile 2008;
8. *"Accordo di Servizio"*: l'Accordo di Servizio, nell'ambito dell'architettura *SPCoop*, definisce le prestazioni del servizio e le modalità di erogazione/fruizione.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE :

ARTICOLO 1

Oggetto, Finalità, Durata ed Oneri

1. La *Convenzione* disciplina i rapporti tra le Parti, al fine di regolare le modalità di accesso ai rispettivi dati, in attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed in conformità ai principi stabiliti dal *Codice* e dagli standard di sicurezza informatica.
2. Nello specifico:
 - l'*Agenzia* è autorizzata ad accedere ai dati dell'*ENTE* per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di cui in allegato 1 a) ai sensi delle normative riportate in allegato 1 b) con riferimento alle codifiche riportate in allegato 2.

- l'*ENTE* è autorizzato ad accedere ai dati dell'*Agenzia* per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di cui in allegato 1 c) ai sensi delle normative riportate in allegato 1 d) con riferimento alle codifiche riportate in allegato 2.
3. La *Convenzione* dura 5 anni a decorrere dalla data della sua stipula. Può essere rinnovata, su concorde volontà delle *Parti*, da manifestarsi con scambio di comunicazione tra le stesse.
 4. Le *Parti* concordano che i servizi di fornitura e/o accesso ai dati che verranno attivati a seguito della stipula della *Convenzione* saranno regolati dalle modalità di gestione previste ai successivi articoli.
 5. In esito a quanto prescritto dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, di cui al punto a) delle premesse in materia di erogazione dei nuovi servizi di cooperazione applicativa di cui al successivo articolo 4, comma 2 ii, l'*ENTE* prende atto che:
 - quanto riportato in *Convenzione*, dovrà essere preventivamente sottoposto al parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali unitamente ai servizi per i quali l'*ENTE* è di volta in volta legittimato all'accesso sulla base delle norme e delle finalità dichiarate in sede di richiesta;
 - a seguito della stipula della presente *Convenzione*, ed a seguito del parere positivo dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, dovranno essere stipulati appositi *Accordi di Servizio SP Coop* in cui siano trasposte le condizioni tecniche previste in allegato 3 alla voce "*Modalità accesso/fruizione Cooperazione applicativa*".
 6. Ciascuna delle *Parti* si fa carico dei costi derivanti dall'attuazione della *Convenzione*.

ARTICOLO 2

Figure di riferimento per l'attuazione della *Convenzione*

1. Si riportano di seguito le figure di riferimento nominate da ciascuna delle *Parti* per l'attuazione e la gestione della *Convenzione*. Eventuali modifiche ai riferimenti indicati nei successivi commi devono essere effettuate con scambio di comunicazioni tra le *Parti*. L'attualità delle figure di riferimento costituisce requisito necessario per il mantenimento dei servizi
2. Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto in *Convenzione* ciascuna delle *Parti*

nomina un proprio Responsabile della Convenzione quale rappresentante giuridicamente preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le *Parti* per la gestione del documento convenzionale. I nominativi ed i recapiti dei *Responsabili della Convenzione* sono riportati in allegato 1 e) e debbono essere continuamente aggiornati a cura del rispettivo Responsabile della Convenzione o, in sua assenza, dal Rappresentante legale.

3. Rientra nei compiti dei *Responsabili della Convenzione*, ciascuno per quanto di competenza:

- Presidiare le comunicazioni fra le parti, relative a:
 - a. mantenimento e gestione della convenzione
 - b. evoluzione tecnica e funzionale dei servizi erogati

Tali comunicazioni, ove non diversamente disposto nel presente atto, devono essere effettuate ai recapiti di cui in allegato 1;

- Sulla base di quanto a lui reso noto, anche attraverso le funzioni di monitoraggio disponibili a sistema, portare all'attenzione del Rappresentante legale dell'*Ente* eventuali necessità di intervento sulle misure tecniche organizzative atte a garantire il rispetto degli obblighi previsti in convenzione, con particolare riferimento all'utilizzo dei servizi entro i volumi e per le finalità indicate in allegato 1;
- Integrare ulteriori autorizzazioni di accesso ai dati, secondo le modalità regolate dalla *Convenzione*, previa verifica di legittimità sulla base della normativa vigente;
- Consolidare, anche attraverso le funzioni disponibili a sistema, la versione aggiornata della *Convenzione* a seguito di nuovi servizi, adeguamenti tecnici e/o di modifiche alla struttura della *Convenzione* stessa di cui al successivo articolo 8.

4. In relazione ai servizi che ne prevedono l'identificazione, di cui agli allegati riportati al successivo articolo 3 ed in particolare per i servizi di consultazione on line e cooperazione applicativa, ciascuna delle *Parti* nomina un proprio Supervisore quale soggetto giuridicamente preposto all'individuazione degli utilizzatori, delle abilitazioni di accesso ai dati ad essi assegnate in relazione alle funzioni effettivamente svolte ed alla corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste in *Convenzione*. I nominativi ed i recapiti dei *Supervisori* sono riportati in allegato 1 f). Il *Supervisore*, per ragioni operative, può

avvalersi della collaborazione di un Supervisore operativo rimanendo comunque responsabile delle operazioni delegate.

5. Rientra nei compiti dei *Supervisori* garantire per quanto di competenza:

- l'adozione delle procedure necessarie alla verifica sistematica ed alla revisione periodica delle abilitazioni e dei profili di accesso ai dati rilasciati attraverso un adeguato flusso informativo con l'unità interna Risorse umane
- la designazione dei soggetti abilitati all'accesso ai dati quali incaricati del trattamento dei dati ed il compito di dare informativa agli stessi delle operazioni di tracciamento/controllo degli accessi poste in essere dalla *Parte* fornitrice dei dati;
- la comunicazione di eventuali errori o inesattezze e/o manchevolezze riscontrate in ordine ai dati acceduti;
- la verifica interna sull'adeguamento alle misure di sicurezza previste dal *Codice*;
- l'adozione delle procedure necessarie a garantire la conservazione delle informazioni acquisite per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività per cui i dati sono stati acceduti e la loro distruzione quando gli stessi non siano più necessari.

6. In relazione ai servizi di "fornitura massiva", ciascuna delle *Parti* nomina un proprio Responsabile dello scambio dati quale soggetto giuridicamente preposto alla gestione dell'invio e/o della ricezione dei dati tra le *Parti*, con particolare riferimento ai servizi che ne prevedono l'identificazione, di cui agli allegati riportati al successivo articolo 3. Il *Responsabile dello scambio dati* può delegare ad altra persona, per ragioni operative, il trattamento dei dati rimanendo comunque responsabile delle operazioni delegate. I nominativi ed i recapiti dei *Responsabili dello scambio dati* sono riportati in allegato 1 g).

7. Rientra nei compiti dei *Responsabile dello scambio dati* garantire per quanto di competenza:

- la comunicazione di eventuali errori o inesattezze e/o manchevolezze riscontrate in ordine ai dati acceduti;
- la verifica interna sull'adeguamento alle misure di sicurezza previste dal *Codice*;

- l'adozione delle procedure necessarie a garantire la conservazione delle informazioni acquisite per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività per cui i dati sono stati acceduti e la loro distruzione quando gli stessi non siano più necessari.

ARTICOLO 3

Allegati alla convenzione

1. L'allegato 1 : Riferimenti della Convenzione riporta i dati variabili della *Convenzione* oggetto dell'accordo tra le *Parti*.
2. L'allegato 2 : Catalogo Normative di Riferimento riporta la normativa di riferimento che attiene alla stipula del presente atto e verrà pubblicato sul sito www.agenziaentrate.gov.it alla voce "*Convenzioni di cooperazione informatica*". Sarà cura dell'*Agenzia* mantenere aggiornati i riferimenti normativi di cui al precedente comma 1 direttamente o su segnalazione dell'*ENTE*.
3. L'allegato 3 : Servizi di Cooperazione Informatica (Agenzia) riporta la descrizione e le modalità di attivazione e fruizione dei servizi standard di accesso alle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria, nonché la tabella di riferimento delle restrizioni sulla visibilità dei dati, e verrà pubblicato sul sito dell'*Agenzia* www.agenziaentrate.gov.it, nell'ambito dei "servizi", alla voce "*Convenzioni di Cooperazione informatica*". In tale allegato la dicitura "*ENTE*" individua AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE OGLIASTRA N.4.
4. L'allegato 4 : Adeguamenti specifici (Agenzia) riporta tutte le specifiche di servizi e forniture non standard, con ciò intendendo quanto non già ricompreso nel catalogo dei servizi standard di cui al precedente allegato 3, autorizzati dall'*Agenzia* a seguito di richiesta pervenuta dall'*ENTE*.
5. L'allegato 5 : Servizi di Cooperazione Informatica (ENTE) riporta le descrizioni e le modalità di attivazione e fruizione dei servizi di accesso alle informazioni dell'*ENTE*.
6. L'allegato 6 : Adeguamenti specifici dell'ENTE riporta tutte le specifiche di servizi e forniture non standard, con ciò intendendo quanto non già ricompreso nel catalogo dei servizi standard di cui al precedente allegato 5, autorizzati dall'*ENTE* a seguito di richiesta pervenuta dall'*Agenzia*.
7. Per successive esigenze funzionali o variazione delle informazioni concordate sarà cura delle *Parti*, per il tramite dei *Responsabili della Convenzione*, mantenere aggiornate le informazioni di cui in allegato 1 e relative ad eventuali adeguamenti ai limiti e vincoli di accesso ai servizi con scambio di lettere tra le *Parti*.
8. In caso di evoluzione funzionale o tecnologica dei servizi erogati:

- sarà cura dell'*Agenzia*, per il tramite del proprio *Responsabile della Convenzione*, mantenere aggiornati gli allegati 2, 3 e 4 di cui ai precedenti commi, dandone preventiva comunicazione all'*ENTE* 60 giorni prima della data di definitiva adozione della nuova versione e fornendo il necessario supporto per le eventuali attività di adeguamento;
- sarà cura dell'*ENTE*, per il tramite del proprio *Responsabile della Convenzione*, mantenere aggiornati gli allegati 5 e 6 di cui ai precedenti commi, dandone preventiva comunicazione all'*Agenzia* 60 giorni prima della data di definitiva adozione della nuova versione e fornendo il necessario supporto per le eventuali attività di adeguamento.

ARTICOLO 4

Servizi disponibili, modalità di accesso e limiti di utilizzo

1. Tenuto conto della normativa vigente, e con riferimento alle restrizioni riportate in allegato 3 alla voce "*Catalogo dei Servizi di Cooperazione Informatica*", si applicano ai servizi di seguito autorizzati le restrizioni i cui codici sono riportati in allegato 1 h).
2. Tenuto conto della normativa vigente l'*Agenzia* fornisce all'*ENTE*, i propri servizi di accesso standard ai dati dell'Anagrafe Tributaria secondo quanto esplicitato nelle relative specifiche tecniche e limitatamente alle modalità di accesso/fruizione ed ai servizi di seguito indicati:
 - i. per la consultazione on line:
 - le modalità di accesso/fruizione sono riportate in allegato 3 al paragrafo: "*Modalità accesso/fruizione Consultazione on line*";
 - con riferimento all'elenco dei servizi di consultazione online riportati in allegato 3 alla voce "*Catalogo dei Servizi di Cooperazione Informatica*", viene autorizzato l'accesso ai servizi di cui in allegato 1 i) *i*) per un numero massimo di utilizzatori di cui in allegato 1 j) *i*) e per un numero massimo giornaliero di soggetti interrogabili con forniture on line di cui in allegato 1 j) *ii*);
 - ii. per la cooperazione applicativa:

- le modalità di accesso/fruizione sono riportate in allegato 3 al paragrafo: "*Modalità accesso/fruizione Cooperazione applicativa*";
 - con riferimento all'elenco dei servizi di cooperazione applicativa riportati in allegato 3 alla voce "*Catalogo dei Servizi di Cooperazione Informatica*", viene autorizzato l'accesso ai servizi di cui in allegato 1 i) ii) per un numero massimo di interrogazioni annue di cui in allegato 1 k) i) e per un massimo di interrogazioni al secondo di cui in allegato 1 k) ii);
 - iii. per la forniture massive:
 - le modalità di accesso/fruizione sono riportate in allegato 3 al paragrafo: "*Modalità accesso/fruizione Forniture Massive*";
 - con riferimento all'elenco dei servizi di fornitura massiva riportati in allegato 3 alla voce "*Catalogo dei Servizi di Cooperazione Informatica*", vengono autorizzate le forniture di cui in allegato 1 i) iii) con periodicità, numero massimo di interrogazioni annue e numero massimo di interrogazioni giornaliere di cui in allegato 1 l);
3. L'*Agenzia* fornisce inoltre all'*ENTE*, avendone valutata la legittimità rispetto alla normativa vigente e relativamente alle restrizioni di cui al precedente comma 1, i seguenti servizi non standard:
- i. i servizi di cui all'allegato 4 sezione 1 secondo le modalità di accesso/fruizione e le limitazioni del numero di utilizzatori di cui al precedente comma 2 i;
 - ii. i servizi di cui all'allegato 4 sezione 2 secondo le modalità di accesso/fruizione e le limitazioni del numero di utilizzatori di cui al precedente comma 2 ii;
 - iii. i servizi di cui all'allegato 4 sezione 3 secondo le modalità di accesso/fruizione di cui al precedente comma 2 iii.
4. L'*ENTE* è tenuto ad adottare tutte le misure atte a garantire il rispetto dei limiti di utilizzo indicati in allegato 1.
5. Eventuali richieste, da parte dell'*ENTE*, di superamento, temporaneo o definitivo, dei limiti massimi, indicati nell'allegato 1, giustificato da emergenti necessità, devono essere di volta in volta concordate con l'*Agenzia* per il tramite del *Responsabile della Convenzione*.
6. Eventuali richieste di utilizzo dei servizi da parte dell'*ENTE*, per finalità diverse da quelle indicate nell'allegato 1, devono essere formalmente comunicate dal *Responsabile della Convenzione* dell'*ENTE* e autorizzate dall'*Agenzia* sulla base della normativa di riferimento

- indicata a supporto della richiesta stessa.
7. Tenuto conto della normativa vigente, l'*ENTE* fornisce all'*Agenzia* i propri servizi di accesso ai dati limitatamente alle modalità di accesso/fruizione ed ai servizi indicati nell'allegato 5 secondo i limiti riportati nel medesimo allegato.
 8. Eventuali richieste di superamento del numero massimo di utilizzatori, da parte dell'*Agenzia*, indicati nell'Allegato 1 devono essere di volta in volta concordate con l'*ENTE* per il tramite del *Responsabile della Convenzione*.

ARTICOLO 5

Limitazione alla disponibilità dei servizi

1. Le *Parti* hanno il diritto di effettuare ogni tipo di manutenzione sui rispettivi sistemi informatici, ma si impegnano sin da ora a comunicare tramite i propri referenti tecnici, con congruo anticipo, salvo casi di forza maggiore, gli interventi di manutenzione programmata e straordinaria che comportino una interruzione del servizio.
2. A reciproco beneficio le *Parti* precisano che gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria vengono effettuati, salvo caso di forza maggiore, nelle seguenti fasce orarie:
 - a. dal lunedì al venerdì dalle 00,00 alle 08,00 e dalle 18,00 alle 24,00
 - b. il sabato dalle 00,00 alle 08,00 e dalle 14,00 alle 24,
 - c. i giorni festivi dalle 00,00 alle 24,00.
3. Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi, l'accesso ai servizi di consultazione on line è consentito secondo le fasce orarie indicate in Allegato 1.
4. Nel caso in cui si verificano eventuali periodi di utilizzo dei servizi con picchi di volume, ciascuna delle *Parti* si impegna ad informare l'altra con congruo anticipo.
5. Al fine di tutelare i tempi di risposta e la disponibilità dell'accesso ai servizi informatici in oggetto, le *Parti* si riservano di monitorare le prestazioni complessive delle risorse informatiche che erogano i servizi e di intervenire anche attraverso limitazioni temporanee del numero di richieste giornaliere, previa informativa dei rispettivi referenti tecnici.

ARTICOLO 6

Modalità di attivazione convenzionale di eventuali modifiche dei servizi di fornitura e/o accesso ai dati

1. A seguito della stipula della presente *Convenzione* vengono rese disponibili le prestazioni di consultazione on line, ivi comprese i trasferimenti di file collegati a tali servizi, di cui all'articolo 4 comma 2 i).
2. Le richieste di attivazione dei servizi di cooperazione applicativa di cui all'articolo 4 comma 2 ii), ed i servizi di fornitura massiva di cui all'articolo 4 comma 2 iii), vengono attivati su richiesta a seguito di scambio di comunicazioni tra i *Responsabili della Convenzione*.
3. In caso di successive integrazioni ai servizi di cui al precedente articolo 4, le stesse potranno essere concordate, per accordo tra le *Parti*, utilizzando il procedimento di seguito descritto per il tramite dei rispettivi *Responsabili della Convenzione*:
 - a) la *Parte* richiedente inoltra alla *Parte* fornitrice apposita richiesta in cui vengono indicati il riferimento normativo che legittima la richiesta di servizi di accesso o fornitura dei dati e/o le modalità di erogazione degli stessi in relazione alle proprie esigenze operative con riferimento ai codici presenti a catalogo ove trattasi di servizi standard;
 - b) entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di cui alla precedente lettera a), la *Parte* fornitrice dei dati comunicherà alla *Parte* richiedente l'esito dell'istruttoria di verifica sulla legittimità dell'attivazione del servizio, il riferimento alle restrizioni ed ai codici dei servizi standard da integrare in *Convenzione*, nonché i tracciati, le modalità di colloquio ed i tempi in caso di forniture dati non standard;
 - c) entro 30 giorni lavorativi dalla risposta di cui al precedente comma b), la *Parte* richiedente conferma o recede dalla richiesta del servizio con formale comunicazione alla *Parte* fornitrice;
 - d) in caso di accordo tra le *Parti* la comunicazione di cui alla precedente lettera c) attesta esplicitamente che il servizio verrà erogato in attuazione della *Convenzione* e che le comunicazioni scambiate tra le *Parti* ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 7

Misure di Sicurezza e Responsabilità

1. Ciascuna delle *Parti* assume la responsabilità in merito alle finalità dichiarate per la verifica di legittimità di accesso ai dati, riportate in allegato 1, in relazione agli effettivi compiti istituzionali indicati nel proprio statuto e/o atto costitutivo e/o norma di legge o di regolamento.
2. Gli allegati, di cui al precedente articolo 3, sono parte sostanziale della *Convenzione*. Ciascuna delle *Parti* si impegna a rispettare i limiti e le condizioni di accesso riportati all'interno dei citati allegati volti ad assicurare la protezione dei dati personali, ai sensi della normativa

- vigente, e la corretta erogazione dei servizi di accesso ai rispettivi dati oggetto della *Convenzione*.
3. Laddove si renda necessario, per esigenze organizzative e di sicurezza e/o per adeguamento a modifiche legislative, interrompere il servizio le *Parti* concorderanno tempestivamente, per il tramite dei *Responsabili della Convenzione*, modalità alternative di accesso ai dati.
 4. Allo scopo di incrementare la sicurezza nelle modalità di scambio dati, è volontà delle *Parti* adattare progressivamente i contenuti della *Convenzione* alle regole tecniche di cooperazione informatica previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale di cui alla sezione 2 dell'allegato 2, nonché alle ulteriori misure che si renderanno necessarie in relazione all'evoluzione tecnica.
 5. Ciascuna delle *Parti* richiede annualmente all'altra parte la verifica del mantenimento dei presupposti e dei requisiti per l'accesso ai servizi.
 6. Con specifico riferimento ai servizi di cooperazione applicativa, di cui al precedente articolo 4, comma 2 ii, l'*ENTE* prende atto che:
 - l'accesso ai servizi è consentito esclusivamente dagli applicativi dell'*ENTE* realizzati per le finalità espresse nel presente atto convenzionale;
 - i servizi consentiranno l'accesso alle sole puntuali posizioni per le quali si conoscono già gli elementi necessari alla loro univoca individuazione all'interno di un processo amministrativo;
 - i servizi non possono essere utilizzati da soggetti esterni all'*ENTE* anche nell'ipotesi in cui questi svolgano servizi per conto dell'*ENTE* stesso.
 - in nessun caso è consentita l'esposizione dei servizi dell'Agenzia verso l'esterno.
 7. L'*ENTE* si impegna a recepire ulteriori misure di sicurezza introdotte dall'*Agenzia*, previa comunicazione da parte del proprio *Responsabile di Convenzione*, qualora esse risultino indispensabili a garantire appropriati livelli di sicurezza nell'accesso e nell'utilizzo dei dati.

ARTICOLO 8

Modifiche alla struttura della Convenzione

1. Le *Parti* concordano sulla possibilità di dover intervenire sulla struttura della *Convenzione*, ivi compresi gli allegati di cui all'articolo 3, a seguito:
 - delle evoluzioni in corso in materia di convenzioni di cooperazione informatica nell'ambito del *CAD*;
 - della necessità di recepire eventuali ulteriori indicazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in materia di cooperazione applicativa;
 - dell'adesione di ciascuna delle *Parti* al Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPC, SPCoop) così come disciplinato dal *CAD* ed al relativo trasferimento di parte della *Convenzione* negli Accordi di Servizio ivi previsti;
 - di ulteriori accordi in materia di Identità Federata.
2. Le *Parti* concordano, allo scopo di garantire continuità agli impegni reciprocamente assunti nell'ambito del presente atto convenzionale, che eventuali modifiche alla *Convenzione*, che attengano alla struttura della stessa in esito a quanto indicato al precedente comma ed all'introduzione di ulteriori impegni nelle modalità di erogazione e fruizione dei servizi, saranno concordati con scambio di comunicazioni tra le *Parti* per il tramite dei *Responsabili della Convenzione*.
3. Sarà cura dei *Responsabili della Convenzione* valutare se le modifiche introdotte richiedano la stipula di una nuova *Convenzione*.

ARTICOLO 9

Gestione dei sistemi informativi

1. Le *Parti* hanno l'esclusiva competenza, sui propri rispettivi sistemi, a definire o modificare i sistemi di autenticazione degli utenti, i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nonché di gestire le informazioni memorizzate in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico. Ciascuna *Parti* fornirà all'altra adeguata notizia delle eventuali modifiche introdotte nei propri sistemi, relativamente ai servizi erogati nell'ambito della *Convenzione*, mediante pubblicazione, con congruo preavviso, di apposita comunicazione sul proprio sito

internet od altra modalità equivalente.

ARTICOLO 10

Clausole di recesso, rinvii e foro competente

1. Il mancato rispetto di quanto di quanto disposto all'articolo 4, il venir meno dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 7 e il mancato presidio delle comunicazioni tra le *Parti* costituiscono causa di recesso dalla *Convenzione* e di immediata sospensione dei servizi a seguito di formale comunicazione.
2. Le *Parti* concordano che la *Convenzione* trova inoltre immediata conclusione laddove vengano meno le finalità, di cui al precedente articolo 1, per le quali il servizio è stato autorizzato.
3. Per quanto non espressamente regolato nella *Convenzione*, con riguardo alle modalità di svolgimento del Servizio, si applicano le norme del codice civile e del codice di procedura civile.
4. Per le controversie derivanti dall'applicazione della presente *Convenzione* è competente in via esclusiva il foro di Roma.

ARTICOLO 11

Composizione della Convenzione e valore delle premesse

1. La *Convenzione* si compone di 11 (undici) articoli e 6 (sei) allegati, ed è redatta in due originali, uno per ciascuna delle *Parti*.
2. Le *Parti* convengono che le premesse, i convenuti e gli allegati alla *Convenzione* ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Roma, ...¹

AGENZIA DELLE ENTRATE

**AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE
OGLIASTRA N.4**

VICEDIRETTORE

CAPO DIVISIONE SERVIZI

PAOLO SAVINI

DIRETTORE GENERALE

ANDREA MARRAS²

1. Ai fini della decorrenza degli effetti giuridici della *Convenzione* la data di sottoscrizione della stessa, firmata digitalmente, coincide con la data di apposizione della firma digitale da parte del Rappresentante dell'*Agenzia* in quanto fase conclusiva del processo di stipula dell'atto convenzionale.

2. La persona che sottoscrive per l'*Ente* è il Rappresentante legale, ovvero persona diversa munita di delega per la sottoscrizione del presente atto.

Allegato 1: Riferimenti della Convenzione

Quanto di seguito riportato è parte integrante della Convenzione all'art. 3 comma 1 della stessa e costituisce parte sostanziale accettata dall'ENTE in sede convenzionale.

N.B: tutti gli indirizzi e-mail successivamente indicati devono essere indirizzi e-mail istituzionali ai sensi di quanto previsto dalla norma.

a) FINALITA' AGENZIA di seguito elencate:

Nessuna

b) RIFERIMENTO NORME AGENZIA:

Nessuno

c) FINALITA' ENTE di seguito elencate:

Ai sensi di quanto stabilito nell'ambito dell'Art. 38, comma 6, seconda parte, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, le Aziende Sanitarie Locali sono legittimate a fruire dei servizi di verifica del Codice Fiscale dei soggetti e della relativa acquisizione dei dati anagrafici di base che lo costituiscono.

d) RIFERIMENTO NORME ENTE:

3.0.8,

e) RESPONSABILI DELLA CONVENZIONE

- per l'Agenzia PAOLO STARACE, fax 0000, tel -----, e-mail entrate.ci@agenziaentrate.it
- per l'Ente MASSIMO LOI, CF , fax -----, tel , e-mail UFFICIOSANZIONIDEPENALIZZATE@ASLOGLIASTRA.IT

f) SUPERVISORI

- per l'Agenzia Nessuna Nessuna ,CF Nessuna, fax -----, tel -----, e-mail -----
- per l'Ente MASSIMO LOI ,CF , fax -----, tel , e-mail MASSIMO.LOI2@ASLOGLIASTRA.IT

g) RESPONSABILI DELLO SCAMBIO DATI

- per l'Agenzia ,CF , fax -----, tel -----, e-mail -----
- per l'Ente ,CF , fax -----, tel -----, e-mail -----

h) RESTRIZIONI SUI SERVIZI DELL'AGENZIA

- Codici restrizione da applicare a tutti i servizi:
Nessuno
- Codici restrizione da applicare a singoli servizi:
Nessuno

i) AUTORIZZAZIONI SERVIZI DELL'AGENZIA

- i. Codici servizi autorizzati per Consultazione on line:
CO1.10
Non è consentito all'ENTE l'accesso ai servizi di Consultazione on line via INFRANET.
- ii. Codici servizi autorizzati per Cooperazione applicativa:
nessuno
Non è consentito all'ENTE l'accesso ai servizi di Cooperazione applicativa via INFRANET.
- iii. Codici servizi autorizzati per Forniture Massive:
nessuno

j) PARAMETRI RELATIVI ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI ON LINE DA PARTE DELL'AGENZIA

- i. Numero massimo di utenti abilitati per Consultazione on line:
 - Utenti amministratori locali : 2;
 - Utenti operatori : 10;
- ii. Numero massimo giornaliero di soggetti interrogabili per ciascun servizio di fornitura on line senza autorizzazione specifica di cui al comma 4 dell'articolo 4 della convenzione: 10.000 (diecimila)

k) PARAMETRI RELATIVI ALLO SCAMBIO IN MODALITA' DI COOPERAZIONE APPLICATIVA

- i. Numero massimo annuo di interrogazioni richieste: 0
- ii. Numero interrogazioni al secondo: 5 (cinque)

l) PARAMETRI RELATIVI ALL'EROGAZIONE DI FORNITURE MASSIVE DA PARTE DELL'AGENZIA

- i. numero massimo di interrogazioni giornaliere consentite senza autorizzazione specifica di cui al comma 4 dell'articolo 4 della convenzione: 100.000 (centomila)
- ii. Nessuno

m) AUTORIZZAZIONI SERVIZI DELL'ENTE

- i. Codici Servizi autorizzati per la Consultazione on line:
Nessuno
- ii. Codici Servizi autorizzati per la Cooperazione applicativa:

Nessuno

iii. Codici Servizi autorizzati per la Fornitura Massiva:

Nessuno

n) NUMERO MASSIMO UTILIZZATORI DEI SERVIZI DELL'ENTE

i. Numero massimo di utilizzatori per Consultazione on line: 0 utenti contemporaneamente censiti a sistema;

ii. Numero massimo di utilizzatori per Cooperazione applicativa: 0 utenti contemporaneamente censiti a sistema;

Allegato 2: Catalogo Normativa di riferimento

L'Allegato 2 è parte integrante della Convenzione all'art. 3 comma 2 della stessa e costituisce parte sostanziale accettata dall'ENTE in sede convenzionale.

Il documento denominato "Allegato 2" (nella sua Versione 1/2015) contiene la normativa di riferimento associata alla presente Convenzione. Il testo relativo è pubblicato nell'ambito del sistema per la "Gestione on line delle Convenzioni" nell'area: "Consultazione allegati alla convenzione".

Allegato 3: Servizi di Cooperazione Informatica (Agenzia)

L'Allegato 3 è parte integrante della Convenzione all'art. 3 comma 3 della stessa e costituisce parte sostanziale accettata dall'ENTE in sede convenzionale.

Il documento denominato "Allegato 3" (nella sua Versione 1/2015) contiene le modalità di accesso ai servizi standard di Cooperazione informatica messi a disposizione dell'Agenzia. Il testo relativo è pubblicato nell'ambito del sistema per la "Gestione on line delle Convenzioni" nell'area: "Consultazione allegati alla convenzione".

Allegato 3.1: Catalogo Servizi di Cooperazione Informatica

L'Allegato 3.1 è parte integrante dell'allegato 3 alla Convenzione di cui all'art. 3 comma 3 della stessa e costituisce parte sostanziale accettata dall'ENTE in sede convenzionale.

Il documento denominato "Allegato 3.1" (nella sua Versione 1/2015) contiene informazioni circa il catalogo dei servizi standard di Cooperazione informatica messi a disposizione dall'Agenzia. Il testo relativo è pubblicato nell'ambito del sistema per la "Gestione on line delle Convenzioni" nell'area: "Consultazione allegati alla convenzione".

Allegato 4: Adeguamenti Specifici (Agenzia)

Quanto di seguito riportato è parte integrante della *Convenzione* all'art. 3 comma 4 della stessa e costituisce parte sostanziale accettata dall'ENTE in sede convenzionale.

Sezione 1: Servizi non standard di consultazione on line

- Non sono previsti servizi non standard di consultazione on line

Sezione 2: Servizi non standard di cooperazione applicativa

- Non sono previsti servizi non standard di cooperazione applicativa

Sezione 3: Servizi non standard di fornitura massiva

- Non sono previsti servizi non standard di fornitura massiva

Allegato 5: Servizi di Cooperazione Informatica (ENTE)

Quanto di seguito riportato è parte integrante della *Convenzione* all'art. 3 comma 5 della stessa e costituisce parte sostanziale accettata dall'*ENTE* in sede convenzionale.

*Non sono previsti Servizi di Cooperazione Informatica messi a disposizione dell'*ENTE*

Allegato 6: Adeguamenti specifici dell'ENTE

Quanto di seguito riportato è parte integrante della *Convenzione* all'art. 3 comma 6 della stessa e costituisce parte sostanziale accettata dall'*ENTE* in sede convenzionale.

•Non sono previsti adeguamenti specifici dei servizi messi a disposizione dell'*ENTE*